



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO

N. R.G. 1257 /2016

IL GIUDICE

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 09/09/2016, pronuncia la seguente

ORDINANZA

ex art. 702 ter cpc

Con ricorso ex artt. 28 D. Lgs 150/2011 e 44 TU Immigrazione depositato in data 30-5-2016 Alateeq Hana Ismail Mohammad, Osagie Blessing e Sing Surinder Pal esponevano che: 1) la prima era di nazionalità giordana, legalmente residente in Italia dal 2007, in possesso di permesso di soggiorno per motivi familiari, con marito titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, occupato; la seconda era di nazionalità nigeriana, legalmente residente in Italia dal 2007 con permesso di soggiorno per motivi familiari, con marito titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, disoccupato; il terzo era di nazionalità indiana, legalmente residente in Italia dal 2010 con permesso di soggiorno per motivi di lavoro; 3) rispettivamente in data 26-7-2015, 24-7-2015 e 17-9-2015 erano loro nati i figli Yousef Hasan Yousef, Idahosa Imuentinyaosa Anna e Singh Rivtik; 4) rispettivamente in data 31-8-2015, 17-9-2015 e 11-12-2015 avevano presentato all'INPS domanda per beneficiare del c.d. bonus bebè di cui all'art. 1 c. 125 l. 190/2014, previsto per ogni figlio nato o adottato tra l'1-1-2015 e il 31-12-2017; 5) l'INPS aveva respinto le loro domande per mancanza del permesso di soggiorno di lungo periodo. Ciò premesso i ricorrenti lamentavano il contrasto dell'art. 1 c. 125 l. 190/2014 con le previsioni dell'art. 12



della direttiva 2011/98/UE che impone la parità di trattamento fra i "lavoratori" stranieri e i cittadini dello Stato europeo che li ospita per quanto riguarda il settore della sicurezza sociale (compresi i trattamenti di maternità e paternità assimilati e le prestazioni familiari); sostenevano l'immediata applicabilità del suddetto art. 12 della direttiva 2011/98/UE -benchè non riprodotto nel D. Lgs di recepimento 40/2014- e chiedevano l'accertamento della discriminazione posta in essere dall'INPS con il suo diniego, eventualmente attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme, e la condanna dello stesso a rimuovere gli effetti riconoscendo in loro favore il bonus bebè, nella misura, raddoppiata in quanto il loro reddito ISEE era inferiore ad € 7.000, di € 1.280 per la prima (che prima del rigetto aveva percepito due ratei), di € 1.600 per la seconda e di € 1.120 per il terzo; in subordine i ricorrenti chiedevano di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art.1 c. 125 l. 190/2014 per contrasto sia con gli artt. 3 e 31 che con l'art. 117 Cost.

L'INPS si costituiva tempestivamente eccependo l'inammissibilità del ricorso ex artt. 28 D. Lgs 150/2011 e 44 TU Immigrazione, e chiedendone il rigetto anche nel merito in quanto i ricorrenti erano privi del permesso di soggiorno di lungo periodo, cioè di uno dei requisiti per poter beneficiare del bonus bebè di cui all'art. 1 c. 125 l. 190/2014; l'INPS inoltre richiamava la direttiva 2003/109/CE (che prevedeva un potere di deroga degli Stati alla parità di trattamento in materia di prestazioni non essenziali, fra cui andava annoverato il bonus bebè di cui all'art. 1 c. 125 l. 190/2014).

Trattandosi di causa in diritto, istruita documentalmente, il giudice

OSSERVA

Il ricorso ex artt. 28 D. Lgs 150/2011 e 44 TU Immigrazione è ammissibile anche nei confronti dell'INPS e nonostante lo stesso si sia limitato ad applicare una norma positiva.



L'art. 12 della direttiva 2011/98/UE, non recepito nel nostro ordinamento nonostante l'emanazione del D. Lgs di recepimento (40/2014) e nonostante la scadenza dei termini, è preciso ("i lavoratori di cui al paragrafo 1, lett. b) e c) beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne ... e) i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004") ed incondizionato (in quanto lo Stato non deve svolgere alcuna attività per applicarlo).

Esso dunque, nei rapporti di tipo verticale, ha efficacia diretta nel senso che trova ingresso nell'ordinamento interno senza necessità di alcuna norma di recepimento, ponendosi nella gerarchia delle fonti al di sopra della legislazione nazionale, che deve essere disapplicata in caso di contrasto.

Se infatti la legislazione nazionale pone lo straniero in una situazione di svantaggio rispetto al cittadino italiano realizza una forma di discriminazione oggettiva, sanzionabile a prescindere dalla convinzione soggettiva di chi la attui, di agire in applicazione della stessa.

D'altra parte l'obbligo di applicazione diretta della norma comunitaria grava su tutti gli organi dello Stato, ivi comprese le pubbliche amministrazioni (v. sent. CGE 103/88 F.lli Costanzo). Detto ciò, e passando al merito del ricorso, condizionare il riconoscimento del bonus bebè di cui all'art. 1 c. 125 l. 190/2014 ai figli di cittadini di stati extracomunitari, al possesso da parte di questi ultimi del permesso di soggiorno di lungo periodo, crea una disparità di trattamento fra cittadini italiani e stranieri che, nel caso in cui questi ultimi siano anche "lavoratori", viola la direttiva 2011/98/UE, che non prevede alcuna possibilità di deroga, né per le prestazioni non essenziali né per quelle essenziali (il richiamo dell'INPS alla diversa direttiva 2003/109/UE, che all'art. 11 prevede tale possibilità con riguardo alla parità di trattamento del soggiornante di lungo periodo, non è pertanto pertinente).



I ricorrenti e/o i relativi coniugi, sono stranieri "lavoratori" secondo la definizione datane dalla stessa direttiva (che al paragrafo 1 lett. b e c, richiamato dall'art. 12, qualifica come tali i "cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa ... ai quali è consentito lavorare", e i "cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno stato membro a fini lavorativi").

Il permesso di soggiorno per motivi familiari di cui sono titolari le due ricorrenti consentono loro di lavorare, così come il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, di cui sono titolari i loro mariti e il terzo ricorrente.

Gli stessi rientrano quindi fra i soggetti nei cui confronti è applicabile la direttiva 2011/98/UE, che come già detto non prevede possibilità di deroghe alla rigorosa parità di trattamento con i cittadini dello stato membro in cui soggiornano, per quanto concerne, fra l'altro, "i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004" (v. art. 12).

L'art. 3 di detto regolamento contiene un elenco che comprende alla lett. b) "i trattamenti di maternità e paternità assimilati" e alla lettera j) "le prestazioni familiari" (definite dalla lett. z) dell'art. 1 come "tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato 1").

Il bonus bebè di cui all'art. 1 c. 125 l. 190/2014 è un intervento volto a sostenere i redditi delle famiglie, al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno (e quindi a "compensare i carichi familiari" secondo la definizione di cui sopra), senza peraltro essere un "assegno speciale di nascita", essendone prevista la corresponsione fino al compimento del terzo anno di età del figlio.

Quanto alla nozione di soggiorno la stessa non può essere ricollegata alla titolarità del permesso di soggiorno di lunga durata (che richiede, oltre ad un requisito temporale di almeno 5 anni di presenza in Italia, anche requisiti reddituali



incompatibili con le funzioni di sostegno economico e familiare tipiche della provvidenza de qua, come di tutte le altre per cui sono state sollevate, in tema di prestazioni per gli invalidi, analoghe questioni avanti la Corte Costituzionale, risolte tutte con dichiarazioni di incostituzionalità delle norme di volta in volta scrutinate), ma semplicemente alla legalità del soggiorno, che non attiene alla stabilità della condizione del soggiornante, ma alla sua effettività in senso sostanziale.

Nel caso di specie non solo i ricorrenti sono legalmente soggiornanti, ma lo sono anche con una certa stabilità, cioè da diversi anni e con un radicamento familiare.

Gli stessi quindi sono in possesso di tutti i requisiti per beneficiare del bonus bebè richiesto.

Per quanto riguarda il requisito reddituale si osserva che, come richiesto dall'art. 1 c. 125 l. 190/2014 i ricorrenti hanno provato di avere un reddito ISEE inferiore non solo ad € 25.000 all'anno (requisito per accedere al beneficio), ma anche ad € 7.000 (requisito per ottenere il raddoppio dello stesso).

L'INPS deve quindi immediatamente cessare dalla condotta discriminatoria posta in essere e per l'effetto viene condannato a riconoscere in favore di Alateeq Hana Ismail Mohammad la somma di € 1.280, in favore di Osagie Blessing la somma di € 1.600 e in favore di Singh Surinder Pal la somma di € 1.120, oltre ai ratei successivi al deposito del ricorso, fino al compimento del terzo anno di età dei rispettivi figli (ove rimangono immutate le condizioni di reddito).

Ciò è sufficiente a rimuovere gli effetti della condotta de qua.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Accerta il carattere discriminatorio del mancato riconoscimento a Alateeq Hana Ismail Mohammad, Osagie Blessing e Singh Surinder Pal dell'assegno di cui all'art. 1 c. 125 l. 190/214 e condanna l'INPS a pagare in favore degli stessi le somme di € 1.280, € 1.600 ed € 1.120, oltre ai ratei successivi al deposito del ricorso, fino al compimento del terzo anno di età dei rispettivi



figli (ove rimangano immutate le condizioni di reddito); condanna l'INPS a rifondere ai ricorrenti le spese di lite che liquida in € 3.000, oltre accessori.

Si comunichi.

Bergamo, 21-9-2016

Il G.d.L.

Dott.ssa Maria Vittoria Azzollini

